

ciazione sportiva dilettantistica devono essere previste «idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari», in ottemperanza al principio di democrazia interna su cui si fonda l'intero ordinamento di un ente non commerciale di tipo associativo.

Ne consegue che le modalità di convocazione sono assolutamente libere e possono tradursi in affissioni presso la bacheca della sede sociale, comunicazioni via posta elettronica (certificata e non), a mezzo fax o lettera raccomandata, se idonee a porre tutti gli aventi diritto nelle condizioni di partecipazione ed esprimere il voto.

È chiaro che qualora lo statuto prevedesse specifiche modalità di convocazione, queste dovrebbero essere rispettate al fine di rendere validamente costituite le assemblee e regolarmente adottate le conseguenti deliberazioni.

22

Atleti tesserati e soci

È necessario che gli atleti partecipanti ad attività sportive organizzate da una associazione sportiva dilettantistica siano anche soci dell'associazione stessa? Soprattutto al fine di godere delle agevolazioni tributarie applicabili alle attività sportive svolte verso gli associati?

R.Z.

Risponde Maurizio Mottola

Gli atleti che partecipano alle manifestazioni sportive organizzate da una associazione sportiva dilettantistica non devono essere necessariamente associati alla stessa, essendo previsto a loro carico esclusivamente l'obbligo di tesseramento alla federazione di riferimento.

In linea di principio non è possibile obbligare qualcuno ad associarsi ad un ente, poiché, nel rispetto dei principi ispiratori della vita associativa, per potersi associare l'interessato deve manifestare la propria volontà mediante presentazione di apposita e formale domanda, da sottoporre alla approvazione dell'organo direttivo.

Dal punto di vista fiscale non si pone alcun problema in quanto, come disposto dall'art. 148, comma 3, dpr 917/1986 e dall'art. 4, comma 4 dpr 633/1972, non si considerano commerciali (e quindi non sono imponibili ai fini delle imposte dirette e indirette) le attività svolte (in diretta attuazione degli scopi istituzionali) sia verso gli associati che verso gli atleti non associati ma tesserati alla federazione di riferimento.

ENTI

2.5

Obbligo di rendicontazione

Un'associazione ente non lucrativo, che svolge esclusivamente attività istituzionale, è obbligata alla redazione del rendiconto annuale?

G.P.

Risponde Andrea Liparata

La disciplina in materia di obblighi di rendicontazione degli enti non lucrativi, è stabilita dall'art. 20 del dpr

600/1973. La predetta norma, al comma 2 stabilisce che, indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'art. 143, comma 3, lettera a), del dpr 917/1986. Pertanto, in base alle indicazioni normative richiamate, il rendiconto economico finanziario annuale è sempre obbligatorio per gli enti non lucrativi, anche quando svolgono esclusivamente attività commerciali. Al rendiconto annuale è necessario aggiungere quello relativo alle raccolte occasionali solo nell'ipotesi in cui si realizzino tali manifestazioni.

2.5

Scritture contabili

Un ente non lucrativo che svolge esclusivamente attività istituzionale non commerciale, chiede di sapere se è obbligato alla tenuta delle scritture contabili fiscali.

G.H.

Risponde Andrea Liparata

Gli obblighi in materia di scritture contabili fiscali sono stabiliti dall'art. 20 del dpr 600/1973. La predetta disposizione, infatti, al comma 1 stabilisce l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 del dpr 600/1973, in materia di scritture contabili fiscali, relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate, anche dagli enti soggetti all'Ires, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. In base ai riportati obblighi normativi, appare evidente, che gli adempimenti in materia di scritture contabili fiscali, trovano applicazione solo nell'ipotesi in cui l'ente non lucrativo ponga in essere attività di carattere commerciale non prevalenti, ma idonee a determinare in capo al sodalizio, la produzione di redditi di impresa. Ne consegue, che l'ente di cui al quesito, sarà esonerato dagli adempimenti in materia di scritture contabili fiscali, purché in capo allo stesso, non si determinino i requisiti di imponibilità stabiliti dall'art. 55 del dpr 917/1986.

2.5

Attività d'impresa

In quali circostanze è imputabile in capo a un ente non lucrativo lo svolgimento di attività d'impresa?

S.C.

Risponde Andrea Liparata

Lo svolgimento di attività commerciali in capo a un ente non lucrativo deve essere valutato secondo i criteri stabiliti dal diritto tributario per la definizione di reddito d'impresa. Pertanto, si ha attività di impresa laddove ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 55 del dpr 917/1986. Più in dettaglio, sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 cc, e delle attività